Parallelo della
Nuova Ordinanza
Militare coll'antica
libri 3.

PARALLELO

FRA LA NUOVA ORDINANZA MILITARE

DEI DELITTI, E DELLE PENE,

E le Ordinanze di Spagna degli anni 1728., e 1768.

NAPOLI

NELLA STAMPERIA REALE.

MDCCXCIII.

PARALLELO
TRA L'ORDINANZA MILITARE DI SPAGNA DELL'ANNO 1728,

La quale sta in osservanza in questi Regni;

E la nuova Reale Ordinanza de' 22. Maggio 1789., da pubblicarsi, relativamente ai delitti dei Militari, ed alle pene. E rapporto, che passa fra questa, e l'altra Ordinanza di Spagna del 1768., la quale per altro non è qui osservata.

Ordinanza di Spagna del 1728. — *Ordinanza da pubblicarsi.*

Dei Disertori.

NEl *Tom. I. lib. I. tit. I.* dell'Ordinanza del 1728. si prescrive in generale la pena di morte per la diserzione.

Nell'Ordinanza del 768. la diserzione vien punita generalmente colla morte: ma quando si tratti di prima, e semplice diserzione in tempo di pace, senza circostanze aggravanti, le pene sono più miti.

LA diserzione viene punita con molta dolcezza; poichè per lo più si prescrive di purgarsi coll'aumento di anni di servizio; rare volte colla bacchetta, o altra pena afflittiva di corpo; e non mai colla morte, fuori del caso che il Soldato in tempo di guerra diserti, abbandonando la Sentinella, o vada al nemico, e non ritorni nel termine di dieci giorni. Si dà inoltre il campo ai disertori di ritornare volontariamente fra lo spazio di tre mesi in tempo di pace, e di dieci giorni in tempo di guerra; ed in tali casi vi è soltanto la pena dell'aumento di servizio.

Dei complotì di diserzione.

Nel *Tom. I. lib. II. tit. X. art. XL.* dell'Ordinanza del 1728. si dice: » Essendo più disertori, si trarranno a sorte per esser passati per le Arme; e così progressivamente colla stessa regola di proporzione: ma essendo uno solo il disertore, o due, sempre uno ne sarà passato per le Arme: all'incontro essendo quattro, o cinque, uno

All'*Artic. VIII.* del *Capitolo XIX.* della *Parte II.* si prescrive: » Se più disertori dello stesso Reggimento siano nel caso di subire la pena capitale, si tirerà la sorte con un dado; e se ne faranno morire, uno di due fino a sei; due di sette fino a dieci; tre di undici fino a quindici; e così successivamente.

uno anche dovrà soffrire la pena suddetta: e vi saranno soggetti due soltanto, se i disertori fossero sette, o otto «.

Nell' Ordinanza del 1768. sul sorteggio dei disertori si prescrive: » che di cinque, uno ne sia passato per le Arme; di dieci, due; di quindici, tre; e così successivamente. Essendo uno, o due, ne morirà uno; essendo tre o quattro, anche ne morirà uno; essendo tredici, o quattordici, ne moriranno due; e così successivamente. Quelli, che restassero liberi dal sorteggio, saranno esclusi dal servizio, e destinati per diece anni al Presidio «.

Quindi all'*Articolo IX.* si dice: » Nel citato caso il capo del complotto della diserzione non dovrà entrare nel beneficio della sorte, ma sarà sempre impiccato «.

Successivamente all'*Articolo X.*: » Quelli, che, dopo tirata la sorte, rimanessero esclusi dalla pena capitale, saranno condannati a venti giri di bacchette di 200. Uomini; e serviranno 20. anni di più del loro ingaggiamento; purchè non fossero colpevoli di furto, o di altro delitto infamante: nel qual caso saranno frustati dall'esecutore di giustizia, e condannati a 15. anni di Galea, o più, ed anche alla morte, a misura della gravezza del delitto.

N O T A.

La pena di morte circa il sorteggio, comminata quì ai disertori, s'intende nel solo tempo di guerra, quando si diserta al nemico, e non si ritorna fra dieci giorni, o si diserta dalla Sentinella.

De' Disertori col beneficio della Chiesa.

Nell' Ordinanza del 1728. *Tom. I. Lib. I. Tit. I. Art. VI.* si legge » che il disertore, che godesse il beneficio della Chiesa, o che per altro motivo fosse assoluto dal Consiglio di Guerra, perderà il biglietto del tempo limitato, e sarà obbligato a servire perpetuamente «.

Al *Cap. XIX. Art. XI.* si dice quanto segue: » Avendo l' esperienza dimostrato il grave danno, che arreca non meno al nostro Reale Servizio, che alla quiete, e tranquillità de' Sudditi l'abuso de' Sacri Asili, che tuttodì si pratica dagl' Individui soggetti al Foro della Guerra in pregiudizio dello Stato, e della Militar disciplina, la quale esige di esser conservata nel dovuto suo vigore: e volendo Noi porre tutto il freno ad un tanto significante disordine; dopo ponderato il parere de' Teologi, il dritto delle Genti, e il dritto Civile, e Cano-

Canonico, ci siamo determinati di risolvere, ed ordinare che tutti gl' Individui del Nostro Real Esercito, così di terra, come di mare, e di ogni altro Corpo Militare addetto al Nostro Real Servizio, e tutt'i dipendenti da esso Nostro Esercito, soggetti al Foro Militare, i quali commettessero delitti, godano l' Asilo in quelle Chiese solamente, e per quei soli casi, che nel Concordato fatto colla Corte Romana sono espressi; ma che tale Asilo debba giovar loro soltanto per esentarli dalla pena della morte, da quella della mutilazione di membra, e dalla pena d' infamia: essendo Nostra Real volontà che, fuori delle indicate tre pene, si dia a tutti gl' Individui Militari delinquenti, che avranno preso l'Asilo, il gastigo dovuto ai loro delitti, secondo è stato disposto negli anteriori Capitoli, ed Articoli. Perciò la pena dei disertori estratti dal Sacro Asilo, che dovessero condannarsi a morte in tempo di guerra, dovrà commutarsi in quella, che per le circostanze aggravanti la loro diserzione si sarebbe ad essi data in tempo di pace, purchè non sia di Galea; nel qual caso questa si commuterà in Presidio: e la pena di Galea stabilita per la diserzione, e per altri delitti in tempo di pace, o di guerra, si commuterà in altrettanto Presidio. In somma la multa pecuniaria, le privazioni, e cassazioni d' impiego, e ruolo, gli arresti, le bacchette, un numero di bastonate, i ferri, gli aumenti di tempo di servizio, il Presidio, la Rilegazione, ed altri consimili gastighi non infamanti, saranno punizioni, ed obblighi, che, secondo le circostanze dei commessi delitti, dovranno aver luogo nei casi di godimen-

dimento del Sacro Afilo , a tenore delle prefcrizioni contenute nella prefente Ordinanza . Se adunque uno, o più Individui delle Noftre Reali Truppe , o che godano il Foro Militare, rifuggiffero in Chiefa per qualche commeffo delitto , ordiniamo che dai Comandanti delle Truppe, o dai Governatori dei luoghi , dove non efifteffe Truppa , fi difponga con ogni decenza l'eftrazione dei rei dal luogo dell' Afilo con certificazione dei Parrochi, ed in mancanza di effi, della perfona Ecclefiaftica più in dignità , e che figuri il Superiore di quella Chiefa; onde poffa coftare effere quei tali rei eftratti dal Sacro Afilo, per poterfene poi tener conto, per quanto riguardi al Concordato, nell' efame del delitto , e nella condanna dei delinquenti. Ed acciocchè fia nota a tutti gl' Individui Militari quefta Noftra Real determinazione , non meno che tutte le pene prefcritte pe' diverfi delitti , Ordiniamo ai Comandanti dei Corpi delle Noftre Reali Truppe che nei due primi giorni di ogni mefe facciano leggere dagli Ufiziali Subalterni , in prefenza dei proprj Capitani, nei Quartieri delle rifpettive Compagnie, o dei rifpettivi Squadroni , ai Baffi-Ufiziali , e Soldati quanto fopra i delitti , e le pene, e ful godimento del Sacro Afilo è ftato difpofto.

Di altri cafi di Diferzione.

Nel *Tom. I. lib. II. Titolo XIV.* dall' articolo 1. fino all' 11. fi parla dei varj cafi di diferzione , e del modo di arreftare i Difertori; e quafi fempre vi è prefcritta la pena della morte. Nell' Ordinanza del 1768 vi è lo fteffo con qualche fpecificazione maggiore.

Dei Difertori , e Complici , e del modo di arreftarli fe ne parla diffufamente ne' *Cap. XVI. XVII. XVIII. XIX., e XXI.* Le pene , che vi fi prefcrivono, non fono mai di morte, fuorichè in tempo di guerra, quando fi diferta al nemico, o dalla Sentinella, e non fi ritorna fra diece giorni. De-

Delitto di Piazze Supposte.

Nell' Ordinanza del 1728. si prescrive la privazione dell' Impiego per gli Ufiziali, e la frusta per gli altri. *Tom. I. Lib. I. Tit. I.* Nella medesima Ordinanza al *Tit. XV. Art. I.* e *II.* si legge così: » Gli Ufiziali, che mettono piazze supposte, saranno privati d'Impiego: quelli, che servono per piazze supposte, saranno frustati per mano del Boja: ed i soldati, che le scoprono, avranno la licenza, e 30 pezzi, se sono di Fanteria, e cinquanta se sono di Cavalleria.

Quindi all' *Art. III.* » Se la piazza supposta sia per Cavalli, gli Ufiziali colpevoli saranno privati d' Impiego: e 'l soldato, che ciò denuncia, avrà la sua licenza, il Cavallo denunciato, e diece doppie.

Successivamente all' *Art. IV.* » Gli Ufiziali, ch' esentano dal servizio i Soldati, saranno privati d' Impiego: ed i Soldati esentati, saranno riputati piazze supposte.

Finalmente all' *Art. V.* » Gli Ufiziali, che si serviranno dei soldati per assistenti, o servitori, saranno privati d' Impiego, con dover pagare sul loro soldo non esatto l' importo dell' avere dei Soldati per lo tempo che questi hanno servito in detta forma; ed i medesimi Soldati saranno frustati per mano del Boja.

Al *Cap. III. Art. XX.* della nuova Ordinanza si dice quanto segue: » Qualunque Comandante di Corpo, o di Distaccamento, se ordina, o consente che nel Corpo, o Distaccamento di suo comando sia passato in rivista di Commissario, o in altra rivista producente paga un Ufiziale, o Basso-Ufiziale, o Soldato, senza essere effettivamente accettato, arrolato, o ingaggiato in tale Truppa; sarà posto, e tenuto in Castello per lo tempo corrispondente alle circostanze; e sarà sospeso del suo Comando, o anche privato d' Impiego, se il caso lo richiede: e l' Ufiziale complice soffrirà il Castello, la sospensione, ed anche la privazione dell' Impiego, occorrendo.

Nell' *Art. XXI.* » Saranno puniti colle pene indicate nel precedente Articolo i Comandanti di Truppe, o di Distaccamenti di Cavalleria, e gli altri Ufiziali, che o facessero passar rivista, o dare il foraggio a Nostre spese a Cavalli, che non fossero del detto Corpo: ed anche quegli Ufiziali di Cavalleria, e di Fanteria, i quali prendessero, o si facessero pagare il foraggio a Nostro conto per cavalli, che non avessero.

All'*Articolo XXII.*: » Non si potranno presentare nelle riviste di Commissario degli Squadroni della Cavalleria, ed in ogni altra occasione Cavalli, che appartenessero al Capitano, ed agli Ufiziali, o che fossero stati prestati da qualche altra persona: nè si potranno sotto alcun pretesto introdurre Cavalli, appartenenti agli Squadroni, nell' equipaggio particolare di alcun Ufiziale, o di altro qualunque; poichè saranno castigati colle pene

pene dette nell'Articolo XX. quegli Ufiziali, che commettessero, tollerassero, o permettessero tali abusi «.

All'*Art. XXIII.*: » Sotto le stesse pene annunciate nell'*Art. XX.*, non potrà alcun Comandante di Corpo, o di Distaccamento ammettere nella Truppa di suo comando Soldato, o Basso-Ufiziale, che non faccia il suo servizio, o non sia impiegato come operajo pel servizio del Reggimento: nè permetterà che i servitori suoi, o di altri siano impiegati come Soldati; nè che alcuno adoperi Soldati per servitori, salvo nei casi, nei quali le Nostre Ordinanze potranno permetterlo in appresso.

Al *Cap. XIII. Art. XVIII.* » Quel Soldato, che si lasciasse indurre sotto qualunque pretesto, o promessa a passare in rivista in un Corpo, dove non fosse ingaggiato, sarà condannato a dieci giri di bacchette per 200. Uomini, ed obbligato a servire otto anni di più del suo ingaggiamento nel Reggimento, nel quale trovasi veramente ingaggiato.

Delitti d'insubordinazione.

Nell'Ordinanza del 1728. al *Tit. V. Art. XVIII.* si prescrive: » Che se qualunque Ufiziale ripugnasse di ubbidire gli ordini del Colonnello, o del Tenente-Colonnello del proprio Reggimento, o di un Capitano Comandante in luogo di essi; tali Superiori avranno la facoltà di sospenderlo, ed arrestarlo.

Nella *Parte II.* al *Cap. II. Art. I.* si ordina: » che ogni Ufiziale, di qualsivoglia grado, dovrà subito ubbidire gli ordini di colui, sotto il comando del quale si troverà, non solo in quel che può direttamente interessare il Nostro Real Servizio, ma ancora in tutto ciò che può riguardare alla istruzione, al buon ordine, ed alla generale, o particolare polizia, che sarà stata introdotta nella Guernigione, nel Quartiere, nel Campo, nel Reggimento, o nel Corpo ove si trova; come altresì in quel che ha rapporto al buon esempio, al quale sono

no tenuti fra esso loro gli Ufiziali, e che per proprio dovere sono obbligati di dare al Soldàto.

All' *Art. II.* del suddetto Capitolo » E' Nostra Reale Intenzione che qualsivoglia Ufiziale, subordinato ad un altro, sia tenuto ubbidirlo anche nei divieti delle cose falsamente finora riputate arbitrarie; come sarebbero, per le spese superflue, onde ne potessero nascere dei disordini; il prezzo più, o meno esorbitante degli Alberghi; la pigione della Casa eccedente le proprie forze; le spese relative ai pubblici divertimenti; la frequentazione delle particolari conversazioni, quando siano di quelle indecenti; ed in fine generalmente qualsivoglia oggetto, che possa interessare l'ordine generale, o la particolare condotta di ciascheduno Ufiziale. La pena per quelli, che ricuseranno sottoporsi a quanto loro venga ordinato per questo riguardo dai proprj Superiori, sarà (secondo le circostanze più, o meno aggravanti) dell'arresto, o del Castello per più, o meno tempo; di essere dichiarati incapaci di avanzamento; ed anche di esser privati del loro Impiego, dopo essersene dato conto a Noi dal Ministro della Guerra, a cui i Superiori competenti col regolar cammino della subordinazione avessero dato parte di quanto sarà avvenuto, e degli espedienti presi da' medesimi.

In proposito dell' ubbidienza degli Ufiziali inferiori verso i Superiori può leggersi tutto il suddetto lungo *Capitolo II.*, che tratta della subordinazione, e dove sono espressi varj casi; cioè Ufiziali con licenza risponsabili di loro condotta ai proprj Colonnelli sotto pena di Castello, e talvolta di cassazione; pene di arresto, o di Castello, o di privazione d'Impiego, o

di più severo gastigo, secondo le circostanze, contro gli Ufiziali, che per negligenza, leggerezza, o difetto di attività non eseguissero puntualmente gli ordini de' Superiori in materia di servizio; pene di cassazione, ed anche talvolta con infamia, ed inoltre di dieci o più anni di Castello contro gli Ufiziali, che commettessero le dette mancanze per malizia, e spirito di sollevazione; pene di Castello, o di cassazione anche con infamia, o di maggior gastigo, secondo i casi, contro gli Ufiziali, ch' eseguissero il primo ordine, dopo ricevutone un secondo diverso, o che in altro modo mancassero nell' esecuzione degli ordini; ed altre prescrizioni circa la disubbidienza degli Ufiziali agli ordini de' Superiori in materia di servizio.

Segue il *Titolo V. Artic. XXVI.* »Qualsivoglia Ufiziale Comandante di un Distaccamento avrà l' autorità di sospendere, ed arrestare gli Ufiziali del Distaccamento medesimo; con dar poi conto ai Superiori delle ragioni, che l' obbligarono a ciò fare: e la Truppa da lui comandata eseguirà a tal effetto gli ordini, che le darà esso Comandante.

Al *Cap.XIX.* della *Parte I.Art.XX.* si dice: » Un Ufiziale, che non sarà Capo di un Corpo, ma che lo comanderà, o ch' essendo distaccato comandasse cento Uomini, o più di essi, potrà sospendere dall'esercizio un Basso-Ufiziale, e potrà ordinare dieci giri di bacchette, eseguiti da cento Uomini, o meno del suo Distaccamento: ed anche potrà far eseguire le altre pene minori determinate nel particolare Regolamento.

Nel medesimo Capitolo all'*Artic. XXIII.* si prescrive » che qualsivoglia Ufiziale, o Basso-Ufiziale, che pel suo grado, o per la sua antichità abbia il dritto di comandare ad un altro, avrà parimente quello di ordinargli l'arresto; e, se il colpevole è un Basso-Ufiziale, o Soldato, potrà mandarlo prigione: dovrà dar però subito parte di tutto al suo Superiore immediato.

In tutto questo *Cap.XIX.* si parla dell'

Segue il *Tit. V. Art. XXX.* » In occasione di dispute fra i Comandanti di Corpi interi, o di Distaccamenti; se alcuno di essi desse motivo di animare la propria Truppa ad operare offensivamente contro quella dell' altro Comandante, proibiamo agli Ufiziali, e Soldati, a quello subordinati, di ubbidirlo, sotto pena di essere decimati: ed al Comandante, se avrà operato offensivamente, imponiamo la pena della vita.

Al *Tit. X. art. III.* Si proibisce agli Ufiziali di maltrattare, o ingiuriare i Sergenti, sotto pena di essere sospesi d'Impiego; non dovendo nè bastonarli, nè gravarli di parole, affinchè i Soldati abbiano rispetto per essi. Potranno però metterli in prigione, se avranno mancato: e se la mancanza fosse grave, o la condotta di un Sergente fosse cattiva, il Comandante del Corpo potrà ordinare al Maggiore che lo faccia privar d'Impiego nel circolo dei Sergenti, e l'obblighi a servire da ultimo Sol lato della Compagnia. Ma nei delitti capitali, i Sergenti saranno giudicati dal Consiglio di Guerra, e soggetti alle stesse pene dei Soldati.

Nelle Ordinanze del 1768 si fa la stessa proibizione.

dell' autorità dei Comandanti delle Truppe, e dei particolari Ufiziali.

Nel *Cap. II. Parte II.* agli *Art. VIII. IX. e XXX.* si prescrive che gli Ufiziali subordinati ad un Comandante possano ricusare di ubbidirne gli ordini, quando questi fossero evidentemente contrarj alla sicurezza dell' Esercito, o tendessero al tumulto: si ordina il gastigo pe' Comandanti, che mettono in pericolo la Truppa per malizia: e per qualunque Ufiziale, che suscita sollevazione, le pene sono di cassazione, o degradazione, o anche di morte, secondo la gravità del caso; e vi è anche la lunga prigionia.

Nella *Parte II. del Cap. IV. art. XVI.* si dice: » che ogni violenza commessa dagli Ufiziali verso i Bassi-Ufiziali, o Soldati, e contro qualsisia persona, anche della classe la più inferiore del popolo, sarà punita secondo le circostanze. Ivi all' *Art. XVII.* si prescrive: » che l' Ufiziale, che trasportato dalla vivacità profferisse ingiurie disonoranti contro un Basso-Ufiziale, o Soldato del proprio, o di altro Reggimento, o Corpo senza essere stato eccitato a ciò fare da qualche resistenza ostinata, o risposta insolente del Basso-Ufiziale, o Soldato; sarà tenuto, se l' offeso lo richiede, di fargli pubblicamente delle scuse in presenza del Comandante del Corpo, della Brigata, o della Piazza. Quell' Ufiziale poi, che avesse colpito un Basso-Ufiziale col bastone, o un Soldato colla mano, o col piede, anche in caso di meritato gastigo, non solamente ne farà le scuse al Basso-Ufiziale, o Soldato; ma ancora sarà messo in arresto per otto giorni, ed inoltre ristretto in Castello, se le circostanze lo richiedono.

Nell'Ordinanza del 1728. *Tom. I. lib. II. Tit. XI.* si legge all'*Articolo I.* » I soldati, sotto pena di morte, devono ubbidire agli Ufiziali, Marescialli de Logis, e Sergenti del proprio Reggimento, ed anche degli altri Reggimenti dell' Esercito in materia del Real servizio.

Ivi all'*Art. II.*: » In campagna, ed in guernigione debbono ubbidire a tutti gli Ufiziali di essa, o dell' Esercito in cose di Real servizio, sotto

Nell' istessa *Parte II.* al *Capitolo VIII. Art. I.* si ordina: » che i delitti dei Bassi-Ufiziali, dovendo essere per necessità della stessa natura di quelli degli Ufiziali, o dei Soldati, saranno puniti nell' istesso modo; con questa differenza che quando un Basso-Ufiziale comanderà Posto, o Truppa, o quando eserciterà autorità sopra un suo inferiore, le sue trasgressioni saranno riguardate come quelle di un Ufiziale, e castigate colla proporzione che, se l'Ordinanza prescrivesse arresti, o Castello per un Ufiziale, il Basso-Ufiziale sia punito colla sospensione del suo Impiego, o colla cassazione; e dove l' Ordinanza pronunciasse per l' Ufiziale privazione d' Impiego, cassazione semplice, cassazione con infamia, o pena capitale, s' intenda pel Basso-Ufiziale cassazione con più, o meno giri di bacchette, marca col ferro rovente, indicante il genere del commesso delitto, Presidio, o Galea per più, o meno tempo, e morte, anche con esacerbazione di pena, se occorrerà: osservandosi che se la stessa specie di pena sia più dura pei Bassi-Ufiziali che per gli Ufiziali, dipende dal considerarsi che la privazione dei vantaggi della nascita, e dell' Impiego è già una severissima vendetta pei secondi.

Al *Cap. XI. Art. I.* si dice: » Qualunque Soldato, sotto pena della vita, sarà obbligato di ubbidire a tutti gli Ufiziali, e Bassi-Ufiziali del Nostro Esercito in materia di Real Servizio, quando si ritrovi in attual servizio co' medesimi: ma fuori dell' attuale servizio, sarà obbligato di ubbidir loro, sotto pena di dieci giri di bacchette per 100. Uomini; e se i disubbiditi sono del proprio Corpo, sotto pena doppia: nella intelligenza

to la stessa pena di morte.

Ivi all' *Art. III.* : » Anche sotto pena di morte debbono ubbidire ai Brigadieri, o Caporali di altri Reggimenti, quando fossero comandati, o di guardia con essi.

Ivi all' *Art. V.* » Il Soldato, che maltratterà realmente il Caporale, o Brigadiere della sua Compagnia, o quello, che lo stasse comandando in funzione, sarà punito di morte.

Ivi all' *Art. VI.* » Il Soldato, che maltrattasse realmente i Marescialli de Logis, o Sergenti di qualunque Reggimento dell' Esercito, soffrirà la morte.

Ivi all' *Art. VII.* » Il Soldato, che maltrattasse qualunque Ufiziale dell' Esercito, sarà punito di morte.

Ivi all' *Art. VIII.* : » Il Soldato, che nell' atto di venire impedito a commettere disordine, o in atto di esser fatto arrestare dagli Ufiziali si disponesse alla difesa contro de' medesimi, anche ponendo solamente mano all' arme, sarà punito di morte.

Lo stesso si prescrive nell' Ordinanza del 1768.

In detta Ordinanza del 1768. stanno più specificati i casi della disubbidienza dei Soldati in materia di servizio; e si spiegano ancora le disubbidienze dei Caporali, e Sergenti: ma vi è sempre la pena di morte, specialmente se si sta in fazione.

Nella medesima Ordinanza del 1768. vi è pure la pena di morte pe' delitti citati ne' due sopraddetti Articoli n. VI. e VII.; se non che si fa la distinzione quando i Soldati stanno in attual servizio co' proprj Caporali, o con Caporali di altri Reggimenti, o coi Sergenti proprj, o con quelli di altri Reggimenti, e quando non istanno di servizio con questi: nel primo caso vi è la morte

za che in tutti gli accennati casi debbano i suddetti Ufiziali, e Bassi-Ufiziali indispensabilmente esser vestiti di Uniforme. Che se la disubbidienza fuori di servizio accadesse in tempo di guerra, allora la pena sarà di venti giri di bacchette per 200 Uomini.

Ivi all' *Art. III.* : » Il Soldato, che batterà un Basso-Ufiziale del suo Reggimento, o delle altre Truppe del Quartiere, o della Guernigione, essendo di guardia, o di attual servizio insieme, avrà la pena di morte. Fuori del caso dell' attual servizio, quel Soldato, che batterà un Basso-Ufiziale del proprio Reggimento, o di un altro Corpo, o che impugnerà la spada, o altra arma contro di lui; sarà condannato a venti giri di bacchette di 200 Uomini, e mandato in Presidio per più, o meno tempo, secondo le circostanze del delitto.

Ivi all' *Art. II.* : » Tutti i Bassi-Ufiziali, o Soldati, che mettessero mano alle arme contro gl' Individui dell' Esercito, vestiti in Uniforme, i quali siano Ufiziali, o considerati come tali; che maltrattassero, battessero, o ferissero i medesimi in qualunque modo; o che gli minacciassero accostando la mano alla guardia della Sciabla, Bajonetta, o di altra Arma, o facendo atto di appuntare il Fucile, o ferire colle indicate arme; saranno impiccati, col successivo troncamento della mano, ancorchè gli accennati insulti fossero accaduti dopo di esser gl' insultanti stati maltrattati, o bastonati da' detti Individui.

Indi al *Cap. XII. Art. XVI.* » Quel Soldato, ch' essendo reo di delitto si difenderà colle arme alla mano contro un Ufiziale, Basso-Ufiziale, o di-

te ; nel secondo vi è pena di Galea, o Presidio, purchè il maltrattamento non abbia prodotto ferita pericolosa, morte, o mutilazione di membra.

Riguardo agl' insulti fatti agli Ufiziali dai Sergenti, Caporali, e Soldati tanto di maltrattamenti, quanto di minacce, e di porre mano alle arme, si prescrive nella medesima Ordinanza del 1768. la pena della forca, e del precedente taglio della mano; quantunque i detti insulti fossero stati fatti in vista di gastighi, o maltrattamenti dati agl' insultanti dai mentovati Ufiziali.

distaccamento, che fosse venuto per arrestarlo, sarà condannato a morte.

Delle mancanze, e de' delitti in Servizio.

Nel *Tom. II. lib. III. tit. I. Art. VI.* dell' Ordinanza del 1728. si legge: » Gli Ufiziali nominati a restare di giorno nella Guernigione di una Piazza senza doverne uscire, se vi contravvengono, saranno puniti con quindici giorni di prigione per la prima volta; e di sospensione d' impiego per la seconda.

Al *Tit. III. Art. IV.* » Se nelle Piazze d' armi si manchi dagli Ufiziali, e Soldati nel trovarsi pronti a montar la guardia nelle ore stabilite; gli Ufiziali saranno sospesi d' Impiego, ed i Soldati esemplarmente castigati.

Al *Tit. V. Art. VI.*: » Le Sentinelle, le quali si lasceranno mutare da altri che dai loro Caporali, o Carabinieri, o non li seguissero a tenore della prevenzione, passeranno per le Bacchette, e staranno per un mese in carcere a pane, ed acqua.

Nell' Ordinanza del 1768. si prescrive anche la pena corporale per quelli, che non seguono i Caporali; ma

Nel *Cap. I. Art. I.*, e *II.* della *Part. II.* si prescrive generalmente che gli Ufiziali, i quali per pigrizia, trascuratezza, o insufficienza, non adempiono il loro dovere, o lo fanno indolentemente, e male; la prima volta, e la seconda soffriranno l' arresto in casa; la terza volta in Castello pel tempo corrispondente alla mancanza; e se si mostrano inemendabili, saranno licenziati, o avranno il ritiro a misura delle circostanze: ma se vi concorra la cattiva volontà; la prima volta saranno tenuti tre mesi in Castello; e la seconda saranno cassati dal servizio.

Nel *Cap. X. Art. II.* Circa l' abbandonarsi il Posto dalle Sentinelle colle circostanze accennate di contro, vi è là pena di venti giri di bacchette per 200. Uomini, se si sta in una Piazza d'armi assediata, o a portata dal nemico, o nell' Esercito in Campagna: ma se si sta in altri luoghi, la pena è di dieci giri di bacchette per 100. Uomini; purchè non si tratti

ma la pena di morte per chi riceve la muta da altri.

Al *Tit. V. Art. VII.*: » Le Sentinelle, le quali abbandoneranno il loro posto senza ordine del Caporale, da cui vi furono messe; o, vedendo scalare muraglia della Piazza, non isparassero il Fucile, o non dessero parte; saranno condannate a morte.

La stessa pena di morte si prescrive nell'Ordinanza del 1768.

Al *Tit. V. Art. VIII.* » Se una Sentinella si trovasse dormendo, o che non faccia esattamente il suo dovere; sarà posta in carcere subito che si muti, e passata per le bacchette: ma se la mancanza procedesse da mala volontà, sarà punita di morte.

Nell'Ordinanza del 1768. per la Sentinella addormentata vi è la pena di due giri di bacchette per 200 Uomini, e del destino alle opere pubbliche pel rimanente tempo del suo impegno. Ma se la Sentinella fumasse, si sedesse, lasciasse le armi, o si distraesse, travagliando; soffrirà la pena di venticinque bastonate, e di due mesi di prigione, pagando il suo servizio.

All'*Art. VIII.* del *tit. I.* si trova: » I Capitani di Ronda nelle Piazze, se in vece di tirare la sorte circa l'ora della Ronda, volessero sceglierla, o mutare quella caduta in sorte, saranno posti in prigione per quindici giorni, e privati del soldo a beneficio degli Spedali della Guernigione.

L'*Art. XX.* tratta del gastigo per chi muta le Ronde.

Nel *Tit. X.* l'*Art. III.* tratta del gastigo per gli Ufiziali, che stando di guardia se ne allontanano. L'*Art. VIII.* vieta agli Ufiziali di guardia alle Porte, ed agli Ufiziali delle Piazze l'esazione sopra i generi, ch'entrasi tratti di diserzione; nel qual caso si osserverà la legge dei Disertori.

Circa lo scalo delle muraglie, dei Fossi, e delle Palizzate, vi è la pena di venti giri di bacchette per 100 Uomini in tempo di pace, e la pena di morte in tempo di guerra.

Al *Cap. X. Art. V.* circa il dormire in Sentinella, vi è la pena di 15 giri di bacchette per 200 Uomini: ma se si sta in Campagna, o in una Piazza assediata, vi è la morte.

Ivi all'*Art. III.*: » Ogni Soldato, che non osserverà puntualmente la sua Consegna, essendo di Sentinella, sarà punito con diece giri di bacchette di 100. Uomini: se poi avesse fatto ciò per viltà, o malizia, ne soffrirà venti giri per 200. Uomini: ma se ne fosse risultato, o potesse risultare qualche danno per la sicurezza della Piazza, o dell'Esercito, sarà condannato a morte.

Delle Ronde se ne parla diffusamente nell'Ordinanza di Piazza.

Delle mancanze accennate di contro se ne tratta nelle Ordinanze di Piazza; oltrechè possono riferirsi a taluni articoli di questa Ordinanza penale, i quali parlano delle pene da darsi agli Ufiziali, che in varie guise non adempiono il dovere, o ritraggono ingiusti profitti.

trano, o escono dalle Piazze. E nel *Tit.XIV. Art.I.* si minaccia la privazione dell'Impiego agli Ufiziali Maggiori delle Piazze, i quali non distruggeranno i Giardini, e gli alberi fatti piantare da loro nel distretto, e nelle Fortificazioni delle Piazze.

Nel *Tit.X. Art.V.*: » I Soldati di guardia, i quali se ne allontanassero senza licenza del Capo di essa, passeranno tre volte per le bacchette di tutta la guardia, che subentra nel giorno seguente.

Al *Tit.XIV. Art.III.*: » I Soldati di guernigione in una Piazza, i quali svellessero travi dalle Palizzate, saranno condannati a cinque anni di Galea; e se lo facessero stando di guardia, alla Galea in vita.

Al *Tit. XXII. Art.I.* si proibiscono i giuochi vietati, e si minaccia gastigo ai Soldati, che nel giuoco commettessero inganno.

Tit.XIII. Art.XVI.: » Il Soldato, che nel giuoco fa inganni, sarà punito corporalmente.

Al *Cap. X. Art.XI. XII.* Per l'allontanamento de' Soldati dal Posto senza licenza, vi è la pena di 10. giri di Bacchette per 100. Uomini: ma se quello degenera in diserzione, allora si seguirà la legge dei disertori: se in detto allontanamento si aggiunge che il Soldato siasi levata la Bandoliera, o altra marca del suo Servizio, la Bacchetta sarà di 20. giri.

Al *Cap. XIII. Art. XV.* si dice » Qualunque soldato, il quale, non essendo di Guardia, danneggiasse le Fortificazioni di una Piazza, e svellesse, o portasse via qualche Palizzata, sarà punito con più, o meno giri di bacchette, secondo le circostanze lo richieggono; e se fosse di Guardia, e commettesse lo stesso danno, o permettesse che altri lo faccia, sarà condannato al Presidio per più, o meno tempo, a proporzione delle circostanze, dopo di aver sofferto diece giri di bacchette per 100 Uomini.

Al *Cap.V. Art.III.* Si ordina che gli Ufiziali, che giocano a giuochi di azzardo, o a giuochi di società in grosse somme, staranno un mese in Castello la prima volta, e sei mesi la seconda; ma saranno privati d'impiego la terza. Ciò s' intende quando sono sorpresi nel giuoco.

Al *Cap.XIV. Art.I.* Si legge » Proibiamo espressamente ai Soldati delle Nostre Truppe qualsisia giuoco per danajo, vestiario, o altre cose, che hanno

no un prezzo qualunque, ancorchè non fosse giuoco di azzardo; sotto pena di severo gastigo proporzionato alle circostanze, ed alla reiterazione del fallo: e vogliamo che i protettori dei giuochi, volgarmente detti *Capi-Camorristi*, soffrano la pena di 10. giri di Bacchette per 200. Uomini.

Della materia dei Vestiarj se ne tratta nella nuova Ordinanza dei Vestiarj: oltre che oggi è diversa l'economia su tale assunto da quello ch' era per l'avanti.

Nel *Lib. IV. Tit. I. Art. II.* si ordina che i Colonnelli, o Comandanti de' Corpi, ed il Maggiore, i quali facessero vestire la Truppa di panni diversi dagli stabiliti, siano sospesi d' Impiego: e se tal mancanza si facesse da Ufiziali per se, o per le Compagnie di loro comando, saranno i medesimi privati d' Impiego.

Al *Cap. IV. Art. XVI.* » Ogni violenza commessa dagli Ufiziali verso i Bassi-Ufiziali, o Soldati, e contro qualsisia persona, anche della classe la più inferiore del Popolo, sarà punita, secondo le circostanze.

Al *Lib. IV. Tit. IV. Art. XVI.* » Se in tempo di Rivista d' Ispezione il Soldato, che si è lagnato dei torti ricevuti, venga maltrattato dall' Ufiziale querelato; sarà costui sospeso delle sue funzioni, ed obbligato a dare 50. pezzi al Soldato, il quale avrà ancora la sua licenza.

Ivi all' *Art. XVII.* si ordina che l' Ufiziale, il quale ingiuriasse, o maltrattasse col bastone un Basso-Ufiziale, o con la mano, o col piede un Soldato, debba far loro le scuse; e talvolta soffrire l'arresto, o il Castello secondo le circostanze.

Al *Lib. IV. Tit. IV. Art. XXVII.* » I Capitani, che con qualche pretesto facessero delle ritenzioni sulla paga dei Soldati, dovranno restituire il ritenuto, e saranno sospesi delle loro funzioni.

Al *Cap. III. Art. XXIV.* » Quel Comandante di Corpo, il quale soffrirà che si faccia torto al Soldato nella paga, o nell' avere, di qualunque genere questo sia, senz' apporvi rimedio, nè produrne le sue lagnanze a chi spetta; sarà sospeso del Comando, ristretto in Castello, ed anche cassato, se la sua negligenza, o connivenza fosse durata lungo tempo. Quell' Ufiziale poi, che per suo profitto si riterrà il Rancio, il pane, parte del Vestiario, o altro spettante al Soldato; sarà cassato

Nel *Tom. I. Lib. II. Tit. XI.* all' *Art. IX.* dell' Ordinanza del 1728. si prescrive che il Soldato, che lascia fuggire, o occulta un altro Soldato delinquente, richiesto dal Comandante del Corpo, sarà castigato in vece del fuggitivo.

Nell' Ordinanza del 1768. si stabilisce la regola generale pe' complici nei delitti, e per coloro, che non gl' impediscono. La pena è secondo la circostanza. Vi è anche riportato il suddetto *Art. IX.*

Nel *Tit. XII.* del suddetto *Tom.* del 1728. all' *Art. IV.* si prescrive che chi fosse convinto di assistenza in un delitto, o di non averlo impedito nel vederlo commettere, sarà castigato corporalmente.

Nel *Tit. XI.* del *Tom. I. Lib. II. Art. X.* si dice: » il Soldato, il quale fa oltraggio, o sguaina la spada contro di un altro Soldato, che sta di guardia, all' ordine, o in funzione, passerà per le armi.

Nell' Ordinanza del 1768. si punisce colla morte l' insulto fatto dai Soldati, e Paesani alle Sentinelle, ed alle Salvaguardie.

(precedente il rimborso dell' ingiusto profitto) e, secondo le circostanze, anche con infamia, e colla condanna di 10., o più anni di Castello.

Al *Cap. XIV. Art. IX.* si dice: » Niun Soldato ricetterà, faciliterà nella fuga, nasconderà astutamente, e di propria scienza, o difenderà apertamente, e con violenza un reo, per non farlo arrestare, il quale sia contravvenuto a qualcheduno degli Articoli della presente Ordinanza; sotto pena, se il Reo è fuggito, dello stesso gastigo dovuto al fuggitivo, e s'è stato arrestato, di più, o meno giri di bacchette, o anche del Presidio, o della Galea, secondo le circostanze.

Al *Cap. IV. Art. XIX.*: » Gli Ufiziali, Bassi-Ufiziali, Soldati, e tutti quelli soggetti al Foro Militare per natura, o per accidente, i quali fossero correi, assistenti, fautori, istigatori, ed in generale complici per qualunque titolo nei delitti, che si descrivono in questa Ordinanza; soffriranno la stessa pena dei rei principali, o minore, a proporzione della maggiore, o minor parte avuta nei delitti medesimi, e secondo le diverse limitazioni fatte in tale Ordinanza.

Al *Cap. XII. Art. IV.*: » Il Soldato, che con arme di qualunque sorta, o con colpi di mani, bastone, o sassi insultasse un altro Soldato, il quale stia in Sentinella, Salvaguardia, Fazione, o Vedetta, sarà passato per le armi: se tale insulto si facesse da un paesano, sarà costui condannato a 25. anni di Galea dal Giudice Militare dell' insultato: ma se si facesse da un Basso-Ufiziale, comandante il Posto, a cui appartiene la Sentinella, o eseguendo ivi le funzioni dell' attuale sua incumbenza;

Al *Tit. XI.* del *Tom. I. Lib. II. Art. II.* si legge: » Al Soldato, che mette mano all'Arme dentro il Paese, nella Piazza di Guardia, o nei Quartieri, sarà tagliata la mano.

Nelle Ordinanze del 1768. si prescrive la stessa pena; ma si specifica il luogo, cioè in presenza della Guardia, dentro il Quartiere, o avanti ad un Corpo di Truppa armata.

Ivi all' *Art. XII.*: » I Soldati, che avessero cacciato le Spade per duellare, se venissero comandati da un Ufiziale a separarsi, dovranno farlo subito, sotto pena di passare per le armi.

All'*Art. XIII.*, e *XIV.* del Titolo antecedente si legge: » Il Soldato, che in una briga chiamasse in ajuto una Nazione, un Reggimento, o una Compagnia, sarà passato per le armi; ed anche quello, che chiamasse altri Soldati in una rissa; ed i medesimi se vi acconsentissero.

Lo stesso si prescrive nell' Ordinanza del 1768.

All' *Art. XV.* dell' antecedente titolo:

za; il Basso-Ufiziale sarà cassato, ancorchè l' avesse fatto, trasportato da zelo pel Real Servizio.

Al *Cap. XII. Art. I.*: » Il Soldato, che metterà mano alle arme per offendere, insultare, o intimorire altri, sarà castigato con più, o meno giri di bacchette, ed anche col Presidio, a tenore delle circostanze del fatto, e del luogo.

Al *Cap. XI. Art. IV.* » Se stando due Soldati colle armi alla mano per battersi sopravvenisse qualunque Ufiziale, o Basso-Ufiziale, o Soldato (vestiti in Uniforme) ed ordinasse loro in nome Nostro di separarsi; dovranno essi all' istante ubbidire senza tirare alcun altro colpo, sotto pena di diece giri di bacchette per 200. Uomini al trasgressore: ma se dall'attacco, dopo l'ordine della separazione non ubbidito, ne risultasse in quell'atto ferita di uno, o di ambedue i combattenti, il feritore, o i feritori saranno condannati a dieci anni di Presidio.

Al *Cap. X. Art. XXII.*: » Il Soldato, che, impegnato in qualche briga, attacco, o in altra simil quistione, chiamasse in suo ajuto quelli della sua Nazione, del suo Reggimento, o della sua Compagnia, o formasse un radunamento di persone; sarà condannato a passare per le armi.

Ivi all'*Art. XIX.* si stabilisce la pena di morte pe' Soldati, che chiamano altri all' unione di ammutinamento, e per quelli, che ubbidiscono a tale chiamata.

Al *Cap. XII. Art. VI.*: » Il Soldato

tolo: » Il Soldato, che con premeditazione, con vantaggio, o con tradimento ferisse, o uccidesse alcuno nella Guernigione, nell' Esercito, o nella Marcia, sarà punito di morte.

Nell' Ordinanza del 1768. si stabilisce la morte contro colui, che a caso pensato uccidesse, o gravemente ferisse un altro; e si aggiugne la pena dello squartamento per coloro, che rubano, ed uccidono nello stesso atto.

dato, che commettesse omicidio volontario, o con premeditazione, sarà impiccato: e se lo commettesse a tradimento, o con vantaggio, o con prodizione, o con furto, o commettesse assassinio, o uccidesse taluno con veleno, o inducesse altri ad eseguire tali delitti; sarà impiccato con esacerbazione di pena. Se poi le ferite fatte nei suddetti casi, ed il veleno propinato non producessero morte negli offesi, allora il Soldato reo sarà condannato alla Galea in vita.

N O T A.

In questo Capitolo vi sono altri articoli relativi a tutta la teoria degli omicidj, e delle ferite, commessi in rissa con arme proibite, o non proibite: delitti assai frequenti, e dei quali le antiche Ordinanze non hanno trattato.

All' *Art. II. del Tit. XII. Tom. I. Lib. II.* si trova » Se un Distaccamento, spedito all'arresto dei rei, li facesse fuggire per malizia, o codardia; i Soldati colpevoli di tal fuga tireranno la sorte per passare per le armi nel numero corrispondente al caso. E se l' Ufiziale Comandante del Distaccamento non avesse fatto il proprio dovere per dissimulazione, o codardia, sarà privato d' Impiego, e dichiarato inabile a prendere le armi.

Nell' Ordinanza del 1768. si stabilisce pe' Soldati l' istessa pena, che si doveva a' fuggitivi; e per gli Ufiziali la privazione d' Impiego.

Ivi all' *Art. III.*: » Se una Guardia, a cui siasi consegnato un reo, lo faccia fuggire; l' Ufizial Comandante di

Art. XXIX. del *Cap. X.* » Se Pattuglia, Distaccamento, o altra porzione di Truppa, incaricata di arrestare Disertori, o altri delinquenti, agisse con patente negligenza, o con malizia, o presi i rei li facesse fuggire; il Comandante della Partita non giustificando la sua condotta, s' è Ufiziale, sarà privato d' Impiego, e condannato a tre anni di Castello; e s' è Basso-Ufiziale, sarà cassato, e soffrirà 20. giri di bacchette di 200. Uomini, e tre, o più anni di Presidio, o di Galea, a tenore dell' importanza dei fuggitivi. I Soldati della partita subiranno la stessa pena del Basso-Ufiziale.

Art. IX. del Cap. I.: » Ogni Ufiziale Comandante di un Posto, o di un Distaccamento, se lascerà fuggire qual-

di essa, se vi ha colpa, sarà privato d' Impiego: ma se vi hanno colpa i Soldati, questi subiranno la pena, che corrisponde al reo fuggito.

Lib. IV. Tit. XIII. Art. XIII.: » La Sentinella, che vedendo avvicinare l' inimico si ritira, o abbandona il suo Posto, senz' avvertire, o sparare il Fucile, sarà punita di morte.

Lo stesso si prescrive nell' Ordinanza del 1768.

Ivi all'*Art. XIV.* » Il Soldato, che ingiuria, o impedisce il Profosso, ò altri Ministri di giustizia, sarà punito di morte.

Nell' Ordinanza del 1768. si prescrive che colui, il quale con mano armata impedisce le funzioni ai Ministri della Giustizia Ordinaria, sarà giudicato da questa; colla circostanza che il Decreto debba esaminarsi dal Foro Militare, prima dell'esecuzione.

Nel detto *Lib. IV. Tit. XVII. Art. I.*: » L'Ufiziale, che si accasa senza licenza, sarà privato d' Impiego.

qualche Preso, che avesse ricevuto in consegna, sarà ristretto in Castello per tre mesi: ma se egli medesimo gli avesse facilitata la fuga, sarà cassato dal servizio: ed in questo ultimo caso, qualora il Preso gli fosse stato consegnato vita per vita, sarà condannato a morte.

Indi al *Cap. X., Art. IX.*: » I Soldati in fazione, e i Bassi-Ufiziali comandanti una Guardia, alla quale sia stata affidata la custodia di qualche Preso, se lo lasceranno fuggire per trascuraggine, saranno puniti con 20. giri di bacchette per 200. Uomini: ma se la fuga fosse avvenuta per loro dolo, o malizia, saranno inoltre condannati al Presidio, o alla Galea per tre, o più anni, a proporzione della qualità, ed importanza del caso; ed anche alla morte, se il Preso stava consegnato vita per vita.

Cap. X., Art. VIII.: » La Sentinella, che vedendo avvicinare i nemici al suo Posto non lo avvisasse colla voce, o collo sparo del fucile, o che si ritirasse senza ordine; sarà punita di morte.

Cap. XII. Art. XIV.: » Quando i Servienti dei Tribunali politici arresteranno Soldati, o altre persone accusate, non deve alcun Soldato opporvisi, toglierli dalle loro mani per forza, o mettersi in atto di farlo; sotto pena di 20. giri di bacchette per 200. Uomini: e se lo eseguirà colle armi, sotto pena della stessa bacchetta, e di più, o meno anni di Galea, a tenore della gravità dell' avvenimento.

Cap. II. Art. X.: » Ogni Ufiziale, che prenderà moglie senza Nostra Real licenza, anche se fosse assente dal

Art. IV. del predetto *Tit.* : » Il Soldato, che si accasa senza licenza, sarà castigato, perderà l' antichità, e dovrà servire tutta la vita.

Art. I. del *Tit. XVIII.* : » Gli Ufiziali, che nelle Piazze, in Campagna, o nell' Esercito impugnano la spada, o la Pistola contro altri Ufiziali, e questi a vicenda; saranno tutti privati d' Impiego, e castigati ulteriormente come infrattori delle Ordinanze; e costando l' aggressore, sarà il medesimo punito di morte.

Art. I. del suddetto *Tit.* : » Gli Ufiziali, che mettono mano alla pistola, o alla spada contro il loro Colonnello, o Comandante, saranno puniti di morte.

I Duelli si puniscono colle Prammatiche dei 16. Gennajo 1716., e dei 21. Ottobre 1772.; con procedersi dal Foro ordinario.

Nell' Ordinanza del 1768. si prescrive la pena di morte per gli Ufiziali, che mettono mano alle Armi contro i loro Superiori in attuale Servizio, o contro i loro Colonnelli, e Comandanti; purchè non siano

dal Corpo; sarà privato del suo Impiego: se poi avesse esposto il falso per ottenere la licenza, o avesse contratto Matrimonio vergognoso; sarà ristretto in Castello per un anno, ed indi licenziato dal Servizio: e se i Capi dei Corpi tollerassero nei loro subordinati tali pregiudizievoli esempj, senza renderne subito informati i loro Superiori per la Nostra Sovrana intelligenza, saranno i detti Capi severamente puniti.

Art. V. del *Cap. XI.* : » Niun Soldato, o Basso-Ufiziale potrà contrarre Matrimonio sotto qualunque siasi pretesto, senz' averne ottenuta la licenza in iscritto dal Comandante del Corpo; poichè se altrimente lo contraesse, sarà obbligato di servire per tutta la sua vita in qualità di semplice Soldato.

Art. IV. del *Cap. V.* » L' Ufiziale, che minaccerà col bastone, o colla mano qualche Compagno, o qualche persona di considerazione dell' Ordine Civile; sarà cassato, e soffrirà 10. anni di Castello: ma se giugnerà a percuoterlo; oltre alla cassazione; sarà rilegato in un' Isola per 20. anni.

Art. V. del suddetto Capitolo » l' Ufiziale, che provocherà pubblicamente un altro Ufiziale (che non è suo superiore) o qualche persona dell' Ordine Civile per battersi in duello; sarà ristretto in Castello per più, o meno tempo, ed anche cassato, quando le circostanze, ed i motivi, che hanno accompagnato questo atto di violenza, lo esigessero. Le stesse pene soffriranno quegli Ufiziali, che battendosi in duello, ed intimati in Nostro nome da altro Ufiziale, Basso-Ufiziale, o Soldato (vestiti in Uniforme) a dividersi, continuassero l' attacco, e si se-

siano stati gravemente offesi nell' onore da costoro; nel qual caso la pena sarà meno rigorosa.

Quelli, che nei succennati luoghi mettono mano alle armi di spada, o Pistola contro altri Ufiziali, e questi a vicenda, saranno privati d' Impiego; con aggiugnersi due anni di Presidio al motore della rissa. Ma se dall'attacco ne fosse risultata morte, allora l'uccisore avrà la pena capitale, o altra straordinaria, secondo le circostanze.

Per gli Ufiziali, che colla mano, o col bastone percuotono altri Ufiziali, vi è la pena della privazione dell'Impiego, e quella del Castello perpetuo.

Nelle Ordinanze del 1768. vi sono i seguenti casi, che mancano in quella Ordinanza del 1728.

ORDINANZA DEL 1768.

L' Ufiziale, che mantiene corrispondenza co'nemici senza ordine del Comandante dell'Esercito, sarà privato d'Impiego, e mandato in Presidio a Real Disposizione, se la corrispondenza tratta di materie indifferenti: ma se questa ha connessione col Real Servizio, la pena sarà di morte.

N O T A.

Ne'seguenti fogli di questo Parallelo si parla del Soldato, che commette il suddetto delitto.

L' Ufiziale, che in qualche azione di guerra, o marciando ad essa, abbandonasse deliberatamente il Posto senza urgente motivo, perderà l' Impiego, e sarà dichiarato incapace di più servire, precedente la degradazione: ma se da tale mancanza, commessa con malizia, o irregolarmente, ne fosse accaduto pregiudizio ai progressi dell' Armata, o avesse fatta perdere la funzione, vi sarà la pena di morte.

si serissero: ma se dal Duello ne risultasse la morte; allora l' Uccisore sarà punito colle pene stabilite per gli omicidj, secondo i varj casi.

Dall' *Art. XII. fino al XIX. del Cap. II.* si stabiliscono le pene di cassazioni, Castello per più anni, ed anche morte con esacerbazione contro gli Ufiziali, che insultano, o minacciano, o sfidano a duello, o uccidono i loro Superiori.

N O T A.

Si prescrive per regola generale che saranno severamente castigate, secondo le circostanze, tutte le mancanze dei Soldati, per le quali il Real Servizio potrà essere compromesso. Se poi i colpevoli fossero di servizio attuale, tali mancanze saranno punite con maggior severità.

Art. XVII. del *Cap. I.* » Niun Ufiziale potrà mantenere corrispondenza coi nemici, senza ordine, o permissione del Generale, sotto il Comando del quale egli serve: e se contravviene a tal divieto, sarà sospeso d' Impiego, benchè trattato avesse solamente di materie indifferenti: ma sarà punito colla morte, se si fosse mischiato in affari, che avessero correlazione col Nostro Real Servizio.

Art. XV. del *Cap. I.*: » L' Ufiziale, che diserterà in tempo di pace non essendo di servizio, sarà cassato: ma stando di servizio, oltre la cassazione, soffrirà due anni di Castello. Qualora poi disertasse in tempo di guerra, non essendo di servizio, sarà cassato, dichiarato incapace di servire nella Truppa, ed in alcun altro Impiego onorifico, e condannato a quattro anni di Castello; ma

L' Uſiziale incaricato di una riſervata commiſſione del Real Servizio, ſe rivelaſſe alcuna circoſtanza della medeſima, di cui ſiaſi ordinato il ſegreto, ſarà privato d' Impiego, e diſterrato a Real Diſpoſizione; ma ſe da tale svelamento avveniſſe che la commiſſione andaſſe a voto, ſarà punito di morte.

Colui, che con irriverenza, e deliberazione conoſciuta di diſprezzo farà oltraggio a Sacre Immagini, ornamenti, o altre coſe dedicate al Culto Divino, ſarà impiccato.

ma ſe ſi trovaſſe in Servizio, allora la condanna di Caſtello ſi accreſcerà a 20. anni di rilegazione; e ſe diſertando foſſe paſſato al nemico, ſarà condannato a morte.

Art. XVI. del *Cap. I.*: » Ogni Uſiziale, che per difetto di coraggio, o per viltà abbandonerà il ſuo Poſto, o non farà in faccia al nemico quanto farebbe un uomo valoroſo; ſarà degradato dalla Milizia, caſſato con infamia, e diſcacciato: ma ſe la ſua codardia aveſſe prodotto qualunque pregiudizio al Noſtro Real Servizio, ſarà anche condannato alla morte.

Art. VIII. Cap. I.: » Quell' Uſiziale, che per leggerezza, o per debolezza rivelerà, o pubblicherà le commiſſioni, o gli ordini, che coll' obbligo della ſegretezza gli ſaranno ſtati aſſidati; ſarà riſtretto in Caſtello per tempo più breve, o più lungo, ed anche ſarà privato del ſuo Impiego, quando lo richiedeſſero la natura, o le circoſtanze del caſo: ſe però lo abbia egli fatto con eſpreſſa volontà di non far riuſcire con effetto la coſa ordinata, o ſtabilita, e ſi tratti di affare rilevante; oltre alla privazione dell' Impiego, ſarà condannato a 10., o più anni di Caſtello: ma ſe le circoſtanze foſſero molto aggravanti in modo che ſiaſi arrecato notabile danno allo Stato, ed al Noſtro Real Servizio, ſoffrirà la pena capitale.

Art. V. del *Cap. XIV.* » Quel Soldato, che con irriverenza, e deliberazione conoſciuta di diſprezzo malmenaſſe di fatti qualche Sacra Immagine, o altra coſa dedicata al Divino Culto, ſarà condannato per 10. anni alle Galee; o, richiedendolo le circoſtanze, ſarà condannato a Galea in vita; qualora non ſi rilevaſſe di eſſere ciò accaduto perchè era egli fatuo

fatuo, o mentecatto, come per lo più è da presumersi: nel qual caso passerà nello Spedale degl'Incurabili.

Coloro, i quali intraprendessero qualche sedizione, cospirazione, o ammutinamento, o v'inducessero altri, contro il Real Servizio, la sicurezza delle Piazze, e Paesi de' Reali Dominj, contro la Truppa, il suo Comandante, o Ufiziali; saranno impiccati tutti: e quelli, che sapendolo non lo avessero denunciato, soffriranno la stessa pena.

Art. XXIII. del *Cap. X.* » Quei Soldati, che avranno attentato, o cospirato contro il Nostro Real Servizio, o contro la sicurezza delle Città, delle Piazze, e dei Paesi dei Nostri Dominj, contro il Governo, ed il Comando delle Piazze, o contro gli Ufiziali di queste; come altresì quei, che vi avranno dato il loro consenso, e che sapendolo non ne avranno avvisato i Comandanti delle loro Compagnie, o l'Ufiziale Superiore; saranno condannati a morte con esacerbazione di pena.

Art. XXIV. del suddetto *Cap.*: » Similmente saranno puniti di morte dal Foro della Guerra quei Paesani, i quali avessero attentato, o cospirato contro la sicurezza delle Reali Truppe, delle Piazze d'Armi, dei Castelli, o di altri luoghi Militari.

Art. XXX., e XXXI. del *Cap. II.* Si parla in questi delle accennate cospirazioni, che si commettessero dagli Ufiziali. La pena è il Castello per 10., o 20., o 30. anni; la cassazione; la degradazione; il divieto di più ascendere a cariche; ed anche la morte: il tutto a tenore delle circostanze.

Colui, che avesse detto, o scritto parole tendenti a sedizione, ammutinamento, o ribellione, o che avendole intese non ne desse conto immediatamente ai suoi Superiori; soffrirà la pena di morte, o corporale, secondo le circostanze, che aggravano, o minorano il suo delitto.

N O T A.

Più sotto ne' seguenti fogli si riportano altri casi in materia di sedizione.

Art. XX. del *Cap. X.*: » Saranno condannati a quindici, o venti giri di bacchette per 200. Uomini, ed anche alle Galee per più, o meno tempo, secondo la natura, e l'esigenza del caso, quei Soldati, che in tempo di pace avranno detto delle cose tendenti a sedizione, ammutinamento, o ribellione.

Art. XXI. del suddetto *Cap.*: » I Soldati, che tali cose avranno inteso senz'avvertirne subito il loro Capitano, o l'Ufi-

Colui, che in tempo di guerra tenesse intelligenza co' nemici, corrispondenza per iscritto, o verbale in qualche Posto, soffrirà la pena di morte, con eseguirsi questa nel modo corrispondente alla qualità, ed al carattere del delinquente.

Colui, che all' inimico rivelasse il Santo, la Segna, o Contrassegna dopo l'ordine riservato, che gli si fosse dato a voce, o in iscritto; sarà castigato di morte, e corporalmente, secondo l' entità del pregiudizio, che potesse seguirne.

o l' Ufiziale Superiore, avranno la pena indicata nel precedente Articolo, a tenore del male derivatone, o che derivar ne potea al Nostro Real Servizio.

Art. XXV. del *Cap. X.*: » Niun Soldato, o altra persona qualunque, compresa nel numero della Guernigione, o dell' Esercito, potrà in tempo di guerra, senza ordine, o licenza espressa del Comandante del Reggimento, della Piazza, o dell' Esercito, aver corrispondenza con chisisia dell' Armata, o del Paese nemico, per qualunque strada possa ciò avvenire, sotto pena di 20. giri di bacchette per 200. Uomini: e se ne riceve delle lettere ultroneamente, dovrà mostrarle ai detti Comandanti, sotto la stessa pena, ancorchè non contengano cose rilevanti. Che se la corrispondenza reciproca trattasse di affari relativi al Nostro Real Servizio, il colpevole sarà condannato a morte.

Art. IV. del *Cap. X.*: » Ogni Soldato, che rivelasse al nemico il Santo, la Segna, o la Contrassegna, sarà punito di morte.

Art. XII. del *Cap. I.*: » Se un Ufiziale, o Basso-Ufiziale Comandante di un Posto facesse sapere l'ordine ricevuto a qualche altro, oltre di coloro, a cui debba comunicarsi; l' Ufiziale sarà ristretto in Castello per un mese; ed il Basso-Ufiziale avrà un gastigo economico, secondo le circostanze. Ma se lo avrà fatto sapere all' inimico; l' Ufiziale, o il Basso-Ufiziale sarà degradato dalla Milizia, e condannato alla morte. Generalmente poi ogni Ufiziale, o Basso-Ufiziale, che facesse sapere al nemico il Santo, la Segna, o la Contrassegna, sarà punito di morte.

Le Spie, di qualunque sesso, e condizione, saranno impiccate.

I rei del delitto di moneta falsa di qualunque genere, saranno puniti dalla Giustizia ordinaria.

Colui, che fosse convinto di delitto bestiale, o Soddomitico, sarà impiccato, e bruciato.

I Vivandieri, che avessero falsificato il peso, o la misura dei generi, che vendono alla Truppa, soffriranno la pena di 6. anni di disterro a Presidio, e della confiscazione dei generi esistenti nel luogo della vendita, per indennizzare coloro, i quali abbiano sofferto il danno, e darsi il di più al denunciante: ma se i viveri siano maliziosamente adulterati in danno della pubblica Salute, i detti Vivandieri colpevoli saranno impiccati.

I Provveditori, e Munizionieri, che

Art. XXVI. del *Cap. X.*: » Quel Soldato, o qualsisia altro soggetto, che servisse di Spia al nemico, sarà giudicato dal Consiglio di guerra subitaneo, e condannato senz' altro alle forche.

Cap. XIII. Art. XXII. » Ogni Soldato, che sarà reo di falsificazione di monete, o di scritture pubbliche, soffrirà 20. giri di bacchette per 200. Uomini, 25. anni di Galea, ed il successivo sfratto dai Reali Dominj.

Cap. III. Art. XXVII.: » Ogni Ufiziale, che fosse reo di falsificazione di monete, sarà cassato con infamia, e condannato a 20. anni di rilegazione, col successivo sfratto dai Reali Dominj.

Cap. XIV. Art. VII.: » Se un Soldato risultasse reo del detestabile vizio nefando, soffrirà 10. giri di bacchette di 200. Uomini, e 5. anni di Galea.

Cap. V. Art. V.: » L' Ufiziale, che fosse liquidato reo del detestabile vizio nefando, sarà licenziato dal Servizio; e soffrirà quattro anni di rilegazione, col divieto di più ascendere a cariche Militari, o Politiche.

Cap. IX. Art. I.: » I Vivandieri, e Tavernai addetti al Real Servizio delle Truppe, i quali falsificassero il peso, o la misura dei generi, che vendono per uso di quelle, soffriranno la pena di sei anni di Presidio, e la confiscazione dei generi esistenti nel luogo della vendita, per indennizzare i defraudati, e darne il premio al denunciante: ma se con dolo vi mischiassero materia pregiudizievole alla pubblica Salute, saranno condannati alla Galea a tempo, o a vita, o anche alla morte, a proporzione del danno inferito.

Artic. II. del predetto *Cap.* » Gli Af-

che commetteſſero l' accennato delitto, ſaranno condannati a ſei anni di preſidio chiuſo, ed alla confiſcazione dei beni, parte in beneficio dei danmificati, ed il reſto a pro della Reale Azienda: ma ſe nei generi ſi foſſe con malizia miſchiata materia pregiudizievole alla pubblica ſalute; la pena pe' rei, e complici ſarà di perpetuo preſidio, o di morte, ſecondo i caſi. L'iſteſſa pena ſoffriranno i ſuddetti, ſe ſapendo eſſere i generi per ſe medeſimi dannoſi, l' aveſſero diſſimulato per privato intereſſe.

Aſſentiſti, Provveditori, e Munizionieri, i quali commetteſſero l'accennata falſificazione di peſi, e miſure, ſubiranno la pena di ſei anni di preſidio, di riſarcire la frode fatta, e di darne egual compenſo al Regio Fiſco, e il premio al denunciante: ſe poi nei generi miſchiaſſero doloſamente coſe pregiudizievoli alla pubblica ſalute, ſaranno condannati a preſidio a tempo, o in vita, o anche alla morte, ſecondo le circoſtanze.

Art.III. del ſuddetto *Cap.* » I delitti enunciati nei due precedenti articoli ſaranno giudicati dal Foro Militare, facendoſi preventivamente riconoſcere dal Tribunale della Salute, coll' aſſiſtenza Militare, i generi adulterati in danno della ſalute pubblica.

Colui, che per codardia foſſe il primo a voltare le ſpalle in un'azione di guerra, ſia queſta incominciata, o a viſta dell' inimico, potrà in quell' atto eſſere ucciſo impunemente per eſempio degli altri.

Cap.X. Art.XXVII. » Quel Soldato, che per codardia, o tradimento in un' azione di guerra non voleſſe ubbidire al ſuo Ufiziale, o che non faceſſe tutto quello, che ſi può, e deve aſpettare da un bravo Soldato; ſarà punito di morte. Ed è Noſtra Real mente che ſe un Ufiziale, o Baſſo-Ufiziale, traſportato da zelo pel Noſtro Servizio, uccide sul momento un tal codardo, o malvagio, non glie ſe ne poſſa mai fare alcun rimprovero.

Art. XXVIII. del ſuddetto *Cap.* » Se più Soldati, o una Truppa intera, foſſero capaci di commettere la viltà deſcritta nel precedente Articolo, e non eſeguiſſero appieno il loro dovere in una funzione di guerra; ſaranno i Soldati, o la Truppa decimati; cioè un Uomo per ogni 10. colpevoli ſarà impiccato; ed i rimanenti ſaranno condannati a venti anni di Galea.

Colui, che ſi avvaleſſe del nome di

Cap.XIV. Art.III. » I Soldati, che men-

di qualche Superiore, o Magistrato per suoi fini particolari, ed anche per assunti di Real Servizio, senz' averne ricevuta la facoltà, sarà castigato a misura del caso.

Per niuno de' delitti antecedentemente spiegati potrà servire di scusa l' ubbriachezza, il cui vizio dovrà essere corretto dai Capi Militari, e castigato con pene arbitrarie; facendo intendere alla Truppa che l' allegare ubriachezza, non la rileverà dal gastigo dovuto al delitto commesso.

mentiranno per iscusarsi su qualche mancanza, saranno castigati con più, o meno giri di bacchette. E quelli, che si avvalessero del nome di qualche Superiore per giugnere ai loro particolari fini, o per assunti di servizio, senza che ne abbiano avuta la facoltà; saranno con tutto rigore castigati, secondo le circostanze del caso.

Art.XI. Cap.XIV. » Per niuno de' delitti contenuti in questa Ordinanza potrà servire di scusa l'ubbriachezza al delinquente: nè l'asserire di esser egli stato ubbriaco nel momento, in cui commesso si fosse il delitto, potrà esser di conseguenza per produrgli la minima minorazione di pena.

Art.VI. Cap.X. » Ogni Soldato, che si trovasse ubbriaco in sentinella, sarà condannato a diece giri di bacchette per 100. Uomini: e provandosi che si fosse ubbriacato avanti di montare la sentinella; il Basso-Ufiziale, che lo avrà posto in sentinella, sarà cassato, e condannato a diece giri di bacchette per 100. Uomini; ed il Comandante della Guardia, s'è un Ufiziale, sarà messo in arresto per otto giorni, e s'è un Basso-Ufiziale, verrà sospeso per 15. giorni. Ma se ciò fosse accaduto in Campagna, o in una Piazza assediata, il gastigo per tutti tre sarà doppio.

Cap. I. Art.X. » L' Ufiziale, che dimenticasse i doveri della propria condizione al segno di ubbriacarsi essendo di servizio; la prima volta soffrirà il Castello per tre mesi; e la seconda sarà licenziato dal Nostro Real Servizio.

Art.IV. del *Cap.V.* » Ogni Ufiziale, che contraesse l'abito di ubbriacarsi, nè si emendasse alle replicate am-

Segue l' Ordinanza del 1728.

ammonizioni de' Superiori; sarà casfato dal servizio.

Dei delitti commessi, e dei debiti contratti prima di entrare in servizio.

Tit. X. dell' Ordinanza del 1728. *Art. III.* » Pe' debiti, obblighi, o contratti, fatti dagli Ufiziali, e Soldati prima di entrare a servire nella Truppa, procederà la Giustizia Ordinaria.

Art. IV. del *Tit. X.*: » Procederà la Giustizia Ordinaria pe' delitti capitali, che gli Ufiziali, e Soldati avef-

Cap. II. Part. I. Art. I. : » Saranno giudicate dal corrispondente Foro Ordinario le seguenti cause passive degl' Individui godenti il Foro della Guerra, e non altre; ma colla sola azione reale, quando quest' Individui non venissero consegnati al suddetto Foro Ordinario, come si dirà quì sotto.

I. Tutte le cause relative a commercio, e negoziato di qualunque genere (purchè non si tratti di materia degli Assienti Militari) e ad amministrazione, ed esercizio di Ufizj Civici, e di ogni altro Impiego indipendente dal Ramo di Guerra.

II. Le cause civili dei debiti, contratti prima dell' epoca del godimento del Foro Militare; e quelle di ogni altro genere, introdotte prima di tal tempo nei Tribunali Pagani: colla circostanza che dovendosi procedere ad azione personale, il reo convenuto debba consegnarsi al Foro Ordinario, e poi restituirsi al Militare quando avrà egli pagato, o accomodato il debito, o la pendenza; purchè non sia della classe dei Bassi-Ufiziali, o degli Ufiziali, o di quelli considerati come tali, o di altre persone qualificate addette al Ramo di Guerra, o dei Servi della pena; nei quali casi è Nostra volontà che non abbia luogo tale consegna, ma che se ne faccia relazione a Noi per via del Ministro della Guerra, e se ne attenda la risulta.

III. Le cause di delitti importanti pena afflittiva di corpo, commessi prima della suddetta epoca: ben inteso

vessero commesso prima di essere stati ricevuti nel Real Servizio.

Tom. II. Lib. IV. Tit. X. Art. V. » I Militari non godranno del Foro della Guerra in cause di liti, o divisioni di eredità, di majorascati, debiti Reali, frodi alla Reale Azienda, Negoziati, e Commercio, resistenza alla Giustizia, disfide, ed uso di arme corta da fuoco nei casi vietati.

Nelle Ordinanze del 1768. si aggiungono i delitti di falsa moneta; di estrazione di moneta, o pasta di oro, o di argento; di arme bianche proibite; e di furto, e di concubinato dentro della Corte.

Tom. I. Lib. II. Tit. X. Art. V. dell' Ordinanza del 1728. » Pe' Delitti pubblici non nominati nelle Reali Ordinanze, saranno i delinquenti castigati per le vie, e pene contenute nelle Leggi Civili.

teso che gli accusati di tali delitti, se non sono della classe eccettuata nel Paragrafo antecedente, debbano subito consegnarsi al Foro Ordinario, e quindi restituirsi, dopo finito il giudizio, al Servizio Militare, se risultano innocenti, ed anche dopo terminata la loro condanna, se questa non abbia ad essi irrogata infamia: ma se sono della detta classe, vogliamo che si rappresenti a Noi per la via di Guerra, ad oggetto di risolversi quelche convenga.

IV. Le spedizioni di Preamboli per eredità.

V. Le contese per gli sfratti delle case in Napoli.

VI. Le cause feudali.

VII. E tutte le cause civili per debiti Fiscali del Ramo Politico.

Art. II. del *Cap. II.*: » Ordiniamo che l'esecuzione dei giudicati dei Tribunali Pagani nelle cause civili contro gl'Individui Militari non consegnati alla giurisdizione dei detti Tribunali si faccia sempre coll'intelligenza, e col braccio dei corrispondenti Superiori Militari; e che se mai in tali giudicati si comprendesse criminalità, se ne dia precedentemente avviso a Noi pel canale del Ministro della Guerra, e se ne attenda la risulta.

Dispaccio Preliminare: » Comandiamo che nei casi, pe' quali non vi è prescrizione nella presente Ordinanza, e non si può dedurre dallo spirito di essa, si ricorra all' ajuto dei Dispacci Generali, delle Leggi del Regno, e del Dritto comune, ed in mancanza, se ne richieda il Nostro Sovrano Oracolo.

Dei

Dei delitti in tempo di marcia, e delle sedizioni.

Tit.XIII. Art.I. Par.II. » I Soldati, sotto pena di gastigo corporale, non si allontaneranno dal Reggimento in marcia; e sotto pena di morte, se l'allontanamento sia di mezza lega.

Tit.XIII. Art.II. » Il Soldato di Fanteria, che in Marcia, o in Guernigione maltrattasse il Padrone, o la Padrona di Casa, sarà passato per le bacchette; e s'è Soldato di Cavalleria, soffrirà il Picchetto, o altra pena corporale, secondo il delitto.

Art.III. e IV. » I Soldati, che rompono i Mobili, o prendono alcuna cosa nell'abitazione del Padrone di Casa, o in quelle per dove passano, o che feriscono, o maltrattano alcuno negli alloggiamenti, o nelle marce, saranno puniti di morte.

Nelle Ordinanze del 1768. si prescrive che il Soldato, il quale in Guernigione, Marcia, o Quartiere maltratta il Padrone di Casa, o altri, sarà castigato corporalmente, o con pena più grave, secondo il delitto: ma sarà passato per le armi, se dai maltrattamenti ne risultasse morte, o mutilazione di membra, o se ruba in Casa del Padrone di Casa, con cui alloggia. Se malmena i mobili, e distrugge le provvisioni domestiche di tal Padrone, o di altri, soffrirà un mese di prigione, e pagherà il danno; o non potendolo pagare col mezzo soccorso di 4. mesi, avrà la bacchetta, ed il destino alle opere pubbliche pel tempo del suo restante impegno.

Tit.XIII. Art.V. » I Soldati, che an-

Cap.X.Art.XIV. » Sarà punito con 10. giri di bacchette per 200. Uomini quel Soldato, che in marcia si separerà dalla sua Compagnia, o dal suo Distaccamento; e se si fosse allontanato troppo, e non vi giugnesse in tempo, incorrerà nelle pene stabilite nei Capitoli relativi ai Disertori.

Cap.XIII. Art.XIV. » Il Soldato, che con violenza obbligasse il Padrone della Casa di suo alloggiamento a somministrargli più di quello, che stà fissato nelle Ordinanze, o volontariamente ne malmenasse, o rompesse, o distruggesse i mobili, e le provvisioni domestiche; soffrirà 10. giri di Bacchette per 100. Uomini. Il danno arrecato verrà subito risarcito dal Comandante della Truppa, il quale poi ne disporrà il rimborso sugli averi del Reo. Ma se costui si avanzasse a commettere furti in detto alloggiamento, sarà sottoposto alle pene stabilite per tali delitti.

Cap.XII. Art.XII. » Espressamente proibiamo ai Soldati di battere, o insultare i Sindaci, gli Eletti, i Cancellieri, i Governatori, ed i Mastrodatti dei luoghi, dove essi Soldati sono di Guernigione, o per dove passano; sotto pena di 20. giri di bacchette per 200. Uomini, o di altra proporzionata alla gravezza del reato.

Il di contro delitto va sotto la regola

andando pel Paese con Passaporto, o senza, oltraggiassero, saccheggiassero, o rubassero i Sudditi Reali, o altri, saranno presi, e puniti di morte dalla Giustizia Ordinaria.

Nell' Ordinanza del 1768. si prescrive che in questo caso la Giustizia Ordinaria mandi gli atti, col Reo, al Foro Militare.

gola generale degli oltraggi, e dei furti, ed è giudicato dal Foro Militare, secondo le regole stabilite, e con pene miti, o gravi, a proporzione delle circostanze.

Art.VI. del suddetto *Tit.* » Sotto pena della vita, i Soldati riformati, o privati del Servizio non commetteranno disordine nel Paese in tempo di ritornare alle loro Case.

Nell' Ordinanza del 1768. si fa la differenza tra i Soldati, che marciano colla Cedola d' Invalidi, e quelli, che si ritirano spediti dal Servizio. I primi si rimetteranno al Foro Militare; e i secondi si giudicheranno dal Foro Ordinario.

I delitti di quelli, che sono Soldati, vengono giudicati dal Foro Militare; ma i delitti di coloro, che hanno lasciato il Servizio, si giudicano dal Foro Ordinario.

Art.VII. del *Tit.XIII.* » I Soldati, sotto pena corporale, non taglieranno, nè faranno tagliare, o svellere gli alberi nei Reali Boschi, o Dominj, nè in quelli dei Particolari; e non spareranno ai Palombi, Polli, Conigli, ed altri Animali domestici.

Nell' Ordinanza del 1768. si dice: » Che chi svelle, o taglia i suddetti Alberi sarà castigato severamente secondo le circostanze. Chi spara ai mentovati Animali soffrirà un mese di prigione, e rimborserà il danno in 4. mesi colla metà del suo soccorso diario: ma se in tal termine non giugnesse a pagar tutto, avrà la bacchetta, ed il destino alle opere pubbliche pel rimanente tempo del suo impegno. Colui, che senz' autorità mandasse ad eseguire gli accennati disordini, risarcirà il danno, e sarà condegnamente castigato.

Cap.11. Art.XVII. » Proibiamo ai Soldati di andare a troncare, abbattere, o a recidere dei rami agli alberi dei Nostri Boschi, e Poderi, ed in quei dei privati; di andare a caccia, o di pescare in luoghi banditi; o di sparare ai Palombi, ai Polli, ai Conigli, e ad altri Animali domestici; e di danneggiare i Molini, i Fiumi, e gli Stagni, sotto pena di più, o meno giri di bacchette, secondo la gravezza del caso; dichiarandone tenuti i Comandanti del Corpo, e gli Ufiziali della Compagnia, ed anche tutti gli Ufiziali del Reggimento, i quali, a tenore del processo verbale, e dagli apprezzi, che verranno fatti dagli esperti, nominati dal Giudice del luogo, coll' assistenza di un Ufiziale destinato dal Comandante del Reggimento, saranno obbligati ad indennizzare il danno; cioè la metà si pagherà dal Comandante, e l' altra dagli Ufiziali

Art.VIII. del predetto *Tit. XIII.*: » I Soldati, ed i Servitori, sotto pena di morte, non porranno fuoco in parte alcuna; nè prenderanno nel luogo, dove si permette di andare a foraggiare, altro che il foraggio, legna, e pali necessarj per l'accampamento.

Nell' Ordinanza del 1768. vi è le pena di morte per gl' Incendiarj; e vi si aggiugne lo squartamento, se l' incendio sia accaduto in luoghi Sacri, in Case, o Siti Reali, Quartieri di Truppa, Parchi, Magazzini di viveri, o munizioni.

Art. IX. del *Tit. XIII.*: » I Soldati, sotto pena di morte, non entreranno nei luoghi muniti di Salvaguardia, nè vi faranno violenza alcuna.

Nelle Ordinanze del 1768. si stabilisce la stessa pena di morte.

della Compagnia, quando siasi scoperto di qual Compagnia erano i Rei: quando ciò sia ignoto, e si siano riconosciuti soltanto dall' Uniforme, allora una metà la pagherà il Comandante, e l' altra si riterrà proporzionatamente da' soldi di tutte gli Ufiziali presenti al Corpo. Se si ricusasse il pagamento, i Giudici faranno compilare un processo verbale; che, colla relazione degli esperti, dirigeranno al Nostro Ministro della Guerra.

Cap. XII. Art. XX. » I Soldati, che con dolo incendiassero Quartieri, Magazzini di viveri, e di Guerra, altri edifizj, e luoghi Militari, Seminati, Boschi, Case, e qualunque luogo abitato, saranno impiccati.

Cap. XIII. Art. XIII.: » Ordiniamo che in Campagna, in Marcia, nei Quartieri, o nelle Guernigioni (così in paesi amici, che nemici) quando sarà permesso ai Soldati di provvedersi dei Foraggi pe' Cavalli, e delle legna, dei legumi, o di altro per proprio uso, non possano essi, sotto pena di 20. giri di bacchette per 200. Uomini, prenderne più del bisognevole, sia, o non sia stato questo fissato dal Comandante; il quale dovrà subito di suo conto risarcire il danno a chi lo ha sofferto.

Cap. XII. Art. IV.: » Il Soldato, che con arme di qualunque sorta, o con colpi di mani, bastone, o sassi insultasse un altro Soldato, il quale stia in Sentinella, Salvaguardia, Fazione, o Vedetta, sarà passato per le armi, ec. ec.

Art. XVIII.: » Sotto pena di gastigo corporale, o della vita, se il caso lo richiede, proibiamo ai Soldati di attentare cosa alcuna contro le

Art. X. del *Tit. XIII.* : » I Soldati nelle Marce, e nel Campo non potranno sparare i Fucili, sotto pena di essere frustati, ed al Comandante della Truppa, sotto pena di sospensione.

Art. XVI. del suddetto *Tit.* : » Ai Soldati, che giurassero, e bestemmiassero il Santo Nome di Dio, della Vergine, e de' Santi, sarà perciata la lingua con un ferro rovente.

Nell' Ordinanza del 1768. si stabilisce per la prima volta la pena di mettersi al Bestemmiatore la Mordacchia due ore la mattina, e due ore la sera per otto giorni di seguito, attaccandolo ad un sito del Quartiere. Ma se il reo sarà recidivo, soffrirà il ferro rovente alla lingua, e sarà scacciato ignominiosamente dal Reggimento.

le persone, i Borghi, i Villaggi, i Castelli, le Case, e qualunque altro luogo, in cui essi sono rimasi per Salvaguardia. Proibiamo altresì ai Servitori di chiunque di entrarvi per esigerne qualche cosa, o per cagionarvi alcun disordine, sotto pena della vita: ed ordiniamo che ai detti Soldati di Salvaguardia, oltre della sussistenza, si dia mezzo ducato al giorno per ciascuno; sotto pena di essere i medesimi trattati come Rei di concussione, se esigessero più, e di essere, come tali, impiccati con decisione del Consiglio di Guerra del Quartier Generale: colla circostanza che i detti Soldati debbano sloggiare dal luogo di Salvaguardia per raggiugnere l'Armata, secondo gli ordini ricevuti, o allorchè questa siasi tanto allontanata dal detto luogo, che la loro dimora colà si reputi inutile.

Cap. X. Art. XVII. : » Dopo battuta la ritirata in una Piazza d' armi, o nel Quartiere, se un Soldato tirerà un colpo a fuoco, o farà altro romore, o tumulto, capace di suscitare un allarme; sarà condannato a 10. giri di bacchette di 100. Uomini.

Cap. XIV. Art. VI. : » Quel Soldato, che proferisse delle bestemmie contro il Santo nome di Dio, della Vergine, dei Santi, e di tutto ciò, che comprende i Misteri della Nostra S. Fede Cattolica, o giurasse esecrabilmente; sarà castigato con diece giri di bacchette di 200. Uomini: e se ricadesse in tali delitti, sarà mandato per 10., o più anni alle Galee, a misura della gravità del caso.

Per quelli poi, i quali con frequenza giuraffero efecrabilmente, vi è la pena di tre giorni di prigione: ma fe non fi emendaffero, foffriranno la Mordacchia, e la prigione, o altra pena corporale corrifpondente.

Tu. XII. Art. VIII., e IX.: » I Soldati, che diceffero cofe, o ne faceffero tendenti alla fedizione, faranno puniti di morte; e fe diceffero cofe tendenti alla difubbidienza, ftando il loro Reggimento in Battaglia, o ftando effi in Truppe; dovranno gli Ufiziali ivi prefenti correre al luogo donde fi è intefa la voce, prendere cinque, o fei Soldati, e porli alla Tefta del Reggimento, imponendo loro di fvelare quello, che ha gridato. Se i medefimi non voleffero fvelarlo, tireranno la forte per effer paffati per le armi.

Art. X.: » I Soldati, fotto pena di morte, dovranno ricevere quel foccorfo, che loro fi deffe in danajo, pane, o vivanda di qualunque quantità. Ma fe la quantità è meno della ftabilita, potranno quattro, o cinque Soldati ricorrere con fommiffione al Comandante del Reggimento; e fe coftui non faceffe giuftizia, potranno ricorrere al Governatore della Piazza in Guernigione, ed al Comandante dell' Efercito in Campagna.

Nell' Ordinanza del 1768. fi fpecificano più cafi di fedizione, riportati in quefto Parallelo a carte 25.

Cap. X. Art. XVIII.: » I Soldati, ch' eccitaffero fedizione, tumulto, o ammutinamento, o che faceffero qualche illecita combriccola per qualunque caufa, e fotto qualfifia pretefto; faranno condannati alle forche. E fe, ftando in battaglia, o in altra funzione di Guerra un Reggimento, Diftaccamento, o altra porzione di Truppa, fi udiffe nelle loro fuddivifioni qualche voce, o difcorfo fediziofo, tendente alla difubbidienza; Ordiniamo che gli Ufiziali, o Baffi-Ufiziali, che lo fentiranno, o lo fapranno per rapporto, arreftino, o facciano arreftare chi avrà profferito il detto difcorfo, e ne diano parte al Comandante della Truppa; il quale convocherà un Configlio di Guerra fubitaneo, per far condannare il reo alla morte, dopo comprovato il fatto. Che fe coftui faceffe refiftenza, ed i Soldati proffimi al medefimo non voleffero arreftarlo; dichiariamo che in tal cafo l' Ufiziale, o Baffo-Ufiziale, fe moffo da zelo pel Real Servizio uccideffe il detto reo, non dovrà effer efpofto a renderne conto in giudizio; e che i Soldati fuddetti nel momento fteffo, o dopo finita la funzione, fiano arreftati, e condannati a 20. giri di bacchette per 200. Uomini.

Art. XIX. del predetto Capitolo: » Saranno anche condannati a morte quei Soldati, che aveffero chiamato, eccitato, o efortato altri alle unioni fediziofe, o di ammutinamento,

to, e quelli, che si trovassero in tali unioni; come pure quelli, che nel momento di qualunque esecuzion di giustizia gridassero *Grazia*, o in qualsivoglia maniera dessero luogo a far credere che l'esecuzione dovesse essere sospesa, o contrammandata.

Dei delitti di furti, Contrabbandi, Testimonj falsi, e violenze a Donne.

Tit. XIII. *Art. XIX.*: » I Soldati, che saccheggiassero i Vivandieri, o Mercatanti, i quali portano i viveri all'Esercito, o ai Paesi, saranno impiccati.

Nell' Ordinanza del 1768., oltre alla morte, si aggiugne lo squartamento, se al saccheggio si unisse l'omicidio.

Cap. XIII. Art. VII.: » Proibiamo, sotto la pena della vita, ad ogni Soldato di rubare, o saccheggiare i Vivandieri, o i Venditori, che si portano nelle Città, o negli accampamenti; e sotto pena di 10. anni di Galea, dopo aver sofferto 20. giri di bacchette per 200. Uomini, di prendere per forza, senza pagamento, il pane, il vino, la carne, l'acquavite, o altre derrate, così nei mercati, e nelle botteghe delle Città, come negli accampamenti, e nella Marcia.

Art. XX.: » I Soldati, che commettessero furto domestico, saranno impiccati.

Art. II. del suddetto *Cap.*: » Ogni Soldato, che commettesse, o facesse commettere di suo ordine furti di strada pubblica in Campagna; o furti nei luoghi abitati in Campagna; o ricatti; o furti di strada pubblica con violenza in Napoli, sarà impiccato. Se commettesse furti domestici, o con chiavi adulterine; o ricettasse, e ajutasse Scorritori, Banditi, o Fuorgiudicati, sarà mandato alla Galea in vita.

Art. XXI. del *Tit. XIII.*: » I Ladri di tende di campagna, mercanzia, o bottega, saranno impiccati.

L' Ordinanza del 1768. stabilisce la pena di morte pe' ladri di Quartiere, tenda di campagna, casa di Ufiziale, o dipendente dall'Esercito, o casa di paesano, dov'essi alloggiano.

Cap. XIII. Art. I.: » Quel Soldato, che rubasse danajo, mobili, o utensilj nelle Città, o nei Quartieri, dov' è di guernigione, o in marcia, sarà castigato con più, o meno giri di bacchette, ed anche condannato alle Galee per più, o meno lungo tempo, secondo le circostanze del delitto, e le particolari pre-

prescrizioni fatte dal Generale dell' Armata, o Comandante della Piazza.

Art.XI.: » Ogni Soldato, convinto di aver rubato utensilj, armi, o munizioni di Artiglieria nelle Armate, negli Arsenali, nei Magazzini, e nelle Conserve delle Piazze, o in tempo dei trasporti de' detti generi da un luogo ad un altro; sarà frustato per mano degli Esecutori della Giustizia Ordinaria, e mandato per 10., o più anni in Galea, ed alle volte impiccato, quando la gravezza del delitto, e le circostanze lo richieggono.

Art. XII.: » I Soldati, che ruberanno, o cambieranno altri attrezzi attinenti al Nostro Real Servizio, saranno frustati per mano degli Esecutori della Giustizia, e mandati in Galea per 10. anni.

Tit. XIII. Art. XXII.: » Chi ruba nelle Chiese, o nei luoghi sacrati, sarà punito di morte.

L' Ordinanza del 1768. commina la forca, e lo squartamento per tali delitti.

Cap.XIII. Art. VI.: » Ogni Militare, che o in pace, o in guerra (tanto nei Nostri Dominj, quanto nei Paesi nemici) rubasse Calici, Pissidi, o altri Vasi Sacri, sarà impiccato; e se fra le circostanze del furto vi concorra quella della profanazione delle Cose Sacre, sarà impiccato con grave, ed esemplare esacerbazione successiva.

Tit.XIII.Art.XXIII.» I Soldati, che commettessero furto con morte, saranno arrotati, e squartati.

L' Ordinanza del 1768. commina la pena della forca, e dello squartamento.

Cap.XII. Art. VI. Si prescrive la pena della forca con esacerbazione contro i Soldati, che commettono omicidio con furto.

Art.XXIV. » Il Soldato, che ruba le Armi al suo Camerata, o altra cosa nel Reggimento, sarà passato per le Armi.

Nell' Ordinanza del 1768. si stabilisce la pena di morte contro il Soldato, che ruba le Armi, o munizioni del suo Camerata, o l' estrae dal

Cap.XII. Art.IV. » Il Soldato, che ruberà le Arme del suo Camerata, o di altro Soldato, in qualsisia luogo ciò accada, soffrirà 20. giri di Bacchette per 200. Uomini, e la condanna alle Galee per 10. anni.

Cap.

dal Magazzino Reale, Parco, o Deposito.

Art.XVIII. del suddetto *Tit.* » I Soldati, che vendono, o occultano Tabacco, Acquavite, o altra cosa, per cui si deve pagare diritto al Fisco, saranno castigati corporalmente: e se lo facessero colle Arme, e per forza, saranno puniti di morte.

Nell' Ordinanza del 1768. i Contrabbandieri, quando il delitto si commette senz'Armi, vengono puniti con pena corporale, e con Presidio, e Bacchetta; ma quando il delitto si fa colle Armi, si castigano colla morte.

Tit. XIII. Art.XVII. Il Soldato, sotto pena di morte, non farà Testimonio falso.

Nell' Ordinanza del 1768. si stabilisce la pena di morte pe' Soldati, che faranno Testimonio falso in causa capitale; e pena minore, quando la causa non è capitale.

Tit.XIII. Art.XXV. » Il Soldato, che violentasse Donna onorata, Vedova, o Donzella, sarà impiccato.

Nell' Ordinanza del 1768. si stabilisce anche la pena di morte; colla circostanza che se la violenza sia stata commessa senz' armi, e senza effetto, la pena si riduca a dieci anni di Presidio, o sei di Galea: ma se la Donna avesse in tale assalto sofferto danno notabile nella Persona, si prescrive la pena di morte.

Tit.IX. Contiene questo la formalità da osservarsi nella degradazione di un Ufiziale delinquente.

Cap.XIII. Art.XVII. » I Soldati, che commettessero delitto di Contrabbando, importante pena afflittiva di corpo, soffriranno 20. giri di Bacchette per 200. Uomini, e sette, o più anni di Galea, a tenore del caso: ma se lo commettessero con mano armata, andranno a Galea in vita.

Cap.XIV. Art. IV. Con ogni rigore sarà castigato quel Soldato, che per particolare interesse giurasse il falso. Quello poi, che in causa criminale incolpasse un altro con falso giuramento, dovrà essere punito colla pena stessa, che l' accusato avrebbe dovuto soffrire a cagione di tale falso giuramento: e nella medesima pena incorrerà il Soldato, che con premeditata malizia avesse persuaso altri a giurare il falso.

Cap. XII. Art.XIX. » Qualunque Soldato, che a mano armata violentasse nell' onore, o rapisse Donna con effetto, o senza, andrà a Galea in vita: se la violenza, o il ratto si fosse commesso senz' armi, è senza effetto, soffrirà sette anni di Galea: ma se in tali assalti, commessi senz' armi, e senza effetto, si fosse cagionato male grave sulla Persona della Donna, sarà condannato a 15., o 20. anni di Galea, secondo il maggiore, o minor danno inferito.

Cap. VI. Parte III.: Contiene quasi le stesse formalità circa la degradazione degli Ufiziali.

Vi sono poi altri Capitoli circa gli

gli arresti per gli Ufiziali, e le pene di Castello, sospensione, cassazione semplice, e morte pe' medesimi: e circa la sospensione, cassazione, e morte dei Bassi-Ufiziali, e Soldati; bacchette pe' Soldati; catene pe' Bassi-Ufiziali; e riabilitazione di tutti costoro.

CONCHIUSIONE.

Il risultato del presente Parallelo è che le Ordinanze del 1728., e 1768. di Spagna contengono pochi delitti, e pene assai gravi a confronto della nuova Ordinanza Napoletana, da pubblicarsi; la quale (anche per quel che si soggiugnerà quì sotto) contiene la descrizione di molti delitti, e di corrispondenti pene assai più miti in tutti i casi. Inoltre questa nuova Ordinanza con regolata distinzione comprende i seguenti assunti; cioè:

L' esatta circoscrizione del Foro Militare, e del Foro Ordinario relativamente a tutti quelli, che godono il Privilegio Militare.

L' enumerazione precisa dei varj Tribunali, e Giudici Militari, e delle loro funzioni, ed autorità, secondo i diversi luoghi, e tempi, e secondo le diverse circostanze.

Una perfetta Teoria, ed una compita pratica (non mai finora immaginata) delle processure, e dei giudizj Militari; ed il modo come disporsene l' esecuzione.

Un Catalogo moltiplice di delitti, e pene per gli Ufiziali, Bassi-Ufiziali, e Soldati in materia di servizio, di subordinazione, di peculato, di violenza, di lesa Maestà, e di costumi, e condotta.

Una nuova Teoria pel delitto della Diserzione, che viene purgato con mitissime pene relativamente alle passate Ordinanze.

Le funzioni dei Magistrati Politici in alcuni casi di reità dei Militari.

L' autorità dei Superiori verso gli inferiori.

E l' applicazione di tutta l' Ordinanza a tutti i Reali Dominj.

Questo apparato dimostra ad evidenza il vantaggio di tale Ordinanza sopra le due citate di Spagna, riguardo alla materia dei delitti, e delle pene Militari, così in quanto al metodo, ed alla copiosità, come per la dolcezza dei gastighi, che vi si prescrivono; con essersi anche conservato quel benefizio pe' rei, il quale nasce dal non potersi devenire alla pena di morte nei Giudizj Militari, se i voti per questa non superino in due di più quelli per la vita, e dall' essersi conceduto il voto doppio al Presidente del Congresso quando egli vota per la pena più mite.